

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red tunic with a blue collar. The mosaic is composed of small, colorful tiles in shades of red, yellow, green, and blue. The portrait is centered on the page, with a text box overlaid on it.

Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.

CAPO I

INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN CORSI UNIVERSITARI

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, o di assistenza agli studenti mediante tutor, per il conferimento di incarichi di collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal regolamento didattico di Ateneo nonché, al fine di favorire l'internazionalizzazione, per l'affidamento di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Art. 2 – Programmazione.

1. In sede di programmazione didattica annuale gli organi collegiali delle strutture interessate aventi responsabilità didattica, nei limiti delle risorse annualmente assegnate, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di studio impartiti che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti, ricercatori universitari dell'Ateneo. Verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti strutturati dell'Ateneo o la necessità di ricorrere a specifiche professionalità e competenze esterne all'Università, gli organi individuano gli insegnamenti da mettere a bando e le specifiche competenze (didattiche, scientifiche e professionali) da acquisire nominando docenti a cui conferire i contratti di insegnamento.

2. Nel caso di Corsi di studio erogati in modalità telematica, i titolari degli insegnamenti dovranno attenersi al modello didattico appositamente previsto e, in particolare, dovranno provvedere alla predisposizione inedita del materiale didattico da presentare in word ed in pdf, alla predisposizione di almeno 100 item a risposta multipla (indicando la soluzione), nonché essere disponibili ad effettuare video-lezioni della durata di circa 25-30 minuti secondo i programmi stabiliti dal Coordinatore, 4 *web-conference* nei termini previsti dal modello didattico e ad interloquire con i corsisti per soddisfare loro particolari richieste. I Docenti dovranno inoltre presentare il materiale didattico entro il 30 settembre di ogni anno accademico, salvo diverso termine stabilito nel bando per l'affidamento dei contratti.

Art. 3 – Modalità di affidamento degli incarichi e requisiti richiesti.

1. Gli incarichi possono essere conferiti, nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'Università:

- a) a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, e ricercatori appartenenti ad altri Atenei italiani;
- b) tramite conferimento diretto, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;
- c) tramite conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) a seguito dell'espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici, didattici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione.

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) sono stipulati con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I contratti sono proposti dalle competenti strutture didattiche e approvati dal Consiglio di Amministrazione che, se a titolo oneroso, determina anche la misura del relativo compenso, e vengono quindi stipulati dal Rettore.

Art. 5 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, incarichi di insegnamento a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle competenti strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito internet dell'Ateneo, la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Art. 6 – Conferimento a seguito dell'espletamento di procedure selettive.

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche

esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Gli incarichi suddetti possono essere conferiti anche a titolari di assegni di ricerca. L'attività didattica svolta dall'assegnista non può superare il tetto annuale di 90 ore e deve essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno, previo parere favorevole della struttura di appartenenza dell'assegnista, sentito il tutor scientifico del progetto di ricerca svolto dall'assegnista stesso.

Art. 7 – Emanazione del bando.

1. L'emanazione del bando è preceduta da apposita proposta del Consiglio Accademico, assunta tenendo conto della programmazione didattica relativa all'anno accademico di riferimento e nei limiti delle risorse disponibili. La delibera deve, altresì, indicare: il tipo di attività didattica; il corso nel quale l'attività si inserisce; le modalità dello svolgimento dell'attività; l'impegno orario complessivo; l'ammontare del compenso, sea titolo oneroso, e la relativa copertura finanziaria. Sulla base della proposta del Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, autorizza il Rettore ad emanare i relativi bandi.

2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, deve prevedere:

a) il corso di studio presso il quale va svolta l'attività didattica, la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata e Crediti Formativi Universitari (CFU);

b) doveri del titolare dell'incarico;

c) il compenso lordo da attribuire al soggetto, in base ai parametri di cui al successivo art. 11;

d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.

3. Costituiscono, in ogni caso, titoli ed elementi da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere: l'attività didattica già maturata in ambito accademico; i titoli di studio e professionali; le pubblicazioni scientifiche, il cui numero massimo ai fini della selezione potrà essere fissato nel bando; una proposta di *Syllabus* compilata seguendo esattamente il modello predisposto dall'Ateneo, e recante in particolare i contenuti e gli obiettivi dell'insegnamento redatti in ragione delle specificità del CdS per il quale la domanda viene proposta.

4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca nel SSD dell'insegnamento per il quale il candidato ha presentato domanda o in SSD pertinente, dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nel Settore concorsuale dell'insegnamento per il quale si presenta domanda, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, l'attività professionale svolta ai vertici di aziende, studi professionali, società di consulenza di rilievo nazionale e internazionale costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

5. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) *curriculum* dell'attività didattica, scientifica e professionale;

b) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;

c) una proposta di *Syllabus* compilata seguendo esattamente il modello predisposto dall'Ateneo, e recante in particolare i contenuti e gli obiettivi dell'insegnamento elaborati in funzione delle specificità del CdS per il quale la domanda viene proposta.

6. I criteri e parametri da applicare ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli possono essere predeterminati nel bando anche ai fini della indicazione dell'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare e della loro forma di produzione.

Art. 8 – Procedure selettive.

1. La valutazione comparativa dei candidati che partecipano alle procedure è sottoposta all'istruttoria da parte della Giunta di Dipartimento. Tale valutazione si ispira ai criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza espressi anche nel presente regolamento e opera nel rispetto delle esigenze di carattere didattico-organizzativo.

2. Ultime dette procedure la Giunta sottopone gli esiti delle stesse all'approvazione degli altri organi collegiali competenti (Consiglio di Dipartimento e Consiglio Accademico), in modo da procedere alla individuazione dei soggetti idonei alla stipula del contratto secondo apposita graduatoria dei partecipanti. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

3. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto secondo l'ordine di graduatoria.

4. I contratti sono stipulati dal Rettore e sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati a favore di coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, o componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico.

Art. 9 – Durata.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, a titolo gratuito o oneroso, hanno la durata di un anno accademico.

Art. 10 – Autorizzazione

1. Il docente incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare la relativa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per la stipula del contratto, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è determinato, in ragione delle disponibilità finanziarie, tenendo anche conto, per quanto possibile, delle indicazioni recate dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313.

2. La retribuzione, in ogni caso, è rapportata ai tempi ed alle tipologie di attività didattica effettivamente svolta, risultante dall'apposito registro, vidimato dal responsabile della competente struttura didattica e consegnato al competente ufficio entro il termine di trenta giorni successivi al compimento dell'anno accademico di riferimento.

Art. 12 – Trattamento previdenziale e assicurativo.

1. In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il docente è, pertanto, tenuto, immediatamente dopo la stipula, a provvedere all'apposita iscrizione alla gestione separata INPS o comunque a dare seguito agli adempimenti fiscali e previdenziali necessari. L'Università provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Doveri dei docenti titolari di incarico d'insegnamento

1. I docenti titolari di incarico d'insegnamento hanno gli stessi doveri di carattere didattico dei professori universitari di ruolo.

2. I titolari degli incarichi di insegnamento attribuiti con contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento devono svolgere personalmente le attività formative previste dall'insegnamento, nel rispetto del semestre indicato dal Coordinatore del Corso di studio e del calendario delle lezioni concordato con la Segreteria di concerto con il Coordinatore del Corso di studio, dei programmi proposti e delle esigenze logistico-organizzative della sede didattica. Sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti durante tutto l'arco dell'anno accademico, secondo le modalità appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato.

3. I titolari di incarichi sono tenuti a compilare il registro delle lezioni annotando le date e i temi relativi a ogni lezione e a presentare al termine dell'anno una relazione sull'insieme delle attività didattiche svolte. Il registro e la relazione sono soggetti all'approvazione del Direttore di Dipartimento.

4. I titolari degli incarichi di insegnamento sono tenuti a compilare e aggiornare la pagina web personale sul sito web di Ateneo, rispettando la tempistica indicata (informazioni sugli insegnamenti, CV, orari di ricevimento degli studenti, ecc.).

5. I docenti titolari di incarico d'insegnamento devono partecipare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso ovvero l'attività di supporto alla didattica. Spetta altresì ai docenti titolari di incarico di insegnamento l'obbligo di assumere le funzioni di relatore per tesi di laurea in discipline di propria competenza, da assegnare agli studenti dei Corsi di Studio e di fornire adeguata

assistenza agli studenti per tutto lo svolgimento del lavoro di redazione della tesi di laurea. Possono inoltre partecipare alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano. I docenti cui siano stati conferiti incarichi di insegnamento per contratto devono partecipare altresì, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Corso di studio.

6. Per i soggetti titolari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, anche se professori o ricercatori di ruolo presso altre Università italiane o straniere, il titolo di “professore”, eventualmente utilizzato in ragione del conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri, deve essere obbligatoriamente accompagnato, dalla dicitura – senza abbreviazione – “a contratto in ... [nome insegnamento] presso la struttura didattica (indicare quale)” e soltanto per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.

Art. 14 – Incompatibilità.

1. Salvo restando l’adempimento prioritario degli obblighi contrattuali, i docenti a contratto possono svolgere altre attività o funzioni che non determinino un conflitto di interessi con la loro specifica posizione all’interno dell’Università.

CAPO II INCARICHI PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE

Art. 15 – Collaboratori didattici ed esperti linguistici.

1. Per il funzionamento della *Scuola superiore di orientamento e formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata “Scuola”* con corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti in lingua italiana a stranieri, l’Università si avvale di:

a) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale ANISEI);

b) Collaboratori ed esperti linguistici (con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto collettivo nazionale ANISEI) in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della *Scuola*. Per questi ultimi corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.

2. L’assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi di Laurea del Dipartimento, concernenti attività di tutoraggio ed esercitazioni per l’apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, è svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del precedente *comma*.

3. La definizione delle esigenze permanenti e di quelle temporanee, l’entità della retribuzione, il regime di impegno, gli obblighi relativi e i bandi per la selezione pubblica vengono approvati, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, dal Consiglio di

Amministrazione, *su specifica proposta* del Consiglio Accademico che provvede a recepire e a coordinare le esigenze di formazione linguistica del Dipartimento e della Scuola Superiore sopra citata.

Art. 16 – Selezione dei collaboratori ed esperti linguistici

1. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del precedente primo comma, sono esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea specifica o di titolo universitario straniero adeguati alle funzioni da svolgere e di adeguata qualificazione e competenza. Essi provvedono alle esigenze di insegnamento delle lingue e sono di supporto ai corsi ufficiali di lingue del Dipartimento e della Scuola Superiore.

2. Essi sono assunti, con contratto di lavoro di diritto privato, di durata stabilita in ragione delle esigenze di funzionamento dei corsi, disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI (All. 6 - Accordo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di docenza), previa selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria, secondo le modalità dei precedenti articoli 6, commi 1 e 2, e 7, con la precisazione che i criteri di massima di cui agli articoli citati devono condurre alla valutazione, in sede di formazione della graduatoria, delle esperienze professionali (cui destinare il 40% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione all'attività didattica svolta negli ultimi tre anni presso i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e ad una valutazione degli altri titoli (cui riservare il 60% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione alle specifiche qualificazioni per l'insegnamento dell'Italiano a Stranieri. Tali percentuali devono essere mantenute in sede di aggiornamento delle graduatorie.

Non possono presentare domanda coloro i quali godono già di un trattamento pensionistico.

Art. 17 – Verifica dell'attività.

1. L'attività dei collaboratori linguistici è soggetta, ai fini dell'eventuale rinnovo, ad annuale verifica da parte dell'organo collegiale competente sulla base di criteri determinati dal Consiglio Accademico.

2. Il contratto, se a tempo indeterminato, può essere risolto per le seguenti cause:

a) esito negativo della verifica;

b) riduzione del servizio per motivi oggettivi quali il venire meno delle esigenze permanenti o delle risorse disponibili per il mantenimento del servizio.

Art. 18 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria relativa all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio di lingua e cultura italiana contemplati dal Regolamento didattico dell'Ateneo ha validità triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, e viene utilizzata per la stipula di contratti di collaborazione relativi ai corsi di studi afferenti alla programmazione della

“Scuola” anche con lo stesso soggetto in numero, comunque sia, non superiore a 4 per ogni annualità, di cui uno ulteriormente frazionabile nel periodo estivo (luglio-settembre).

2. Il Collaboratore che per due volte, in un anno, risulti formalmente non avere accettato l’incarico sarà collocato in coda alla graduatoria.

3. I collaboratori linguistici sono cultori della materia per quanto riguarda l’area linguistica di competenza.

CAPO III

TUTOR

Art. 19 – Coinvolgimento dello studente nel processo formativo.

1. Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire loro un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati tutor, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.

2. In particolare, questi svolgono attività didattica di taglio pratico-applicativo, complementare a quella dei docenti sia di ruolo che a contratto e assistono gli studenti in occasione della preparazione dell’esame, specie sotto forma di chiarimenti su questioni teoriche particolarmente impegnative.

Art. 20 – Tipologie di tutor per i Corsi di Studio svolti in modalità telematica.

1. Per gli eventuali Corsi di Studio svolti in modalità telematica, in ottemperanza al D.M. n. 6/2019, l’Ateneo fornisce allo studente tre tipologie di tutor:

a) TUTOR DISCIPLINARI (almeno 2): interagiscono con gli studenti sollecitando e verificando, di concerto con i docenti, lo svolgimento delle attività, tanto di didattica erogata (DE) quanto di didattica interattiva (DI), e la fruizione delle unità di DE necessaria per sostenere l’esame, nonché la realizzazione degli elaborati e la partecipazione alle *web-conference* e l’approntamento di risposte tempestive in caso di richiesta di chiarimenti da parte del docente.

b) TUTOR DI CORSO DI STUDIO (almeno 1): interagiscono con gli studenti sul fronte dell’organizzazione dell’attività di studio e degli esami; forniscono supporto a studenti e docenti nell’organizzazione temporale degli esami nelle sedi disponibili; comunicano ai docenti le prenotazioni relative alle diverse sessioni d’esame; rilevano e segnalano, a docenti e amministrazione, specifiche esigenze manifestate dagli studenti.

c) TUTOR TECNOLOGICI: tutor con adeguata qualificazione tecnica che forniscono soluzioni a tutte le problematiche tecniche insorgenti nelle attività di didattica ad erogazione telematica; sono preposti, in particolare, alla risoluzione delle problematiche tecniche di accesso e fruizione dei moduli di DE, alle *web-conference*, e supportano il caricamento degli elaborati svolti in piattaforma per essere sottoposti alla valutazione da parte dei docenti.

2. Le funzioni di tutorato sono oggetto di verifica costante da parte del Coordinatore del CdS che può intervenire in merito al funzionamento dei tutorati.

Art. 21 – Programmazione.

1. Il Consiglio Accademico e la “Scuola” stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di luglio di ciascun anno, il numero dei tutor, indicando la denominazione dei corsi, e le ore programmate per ciascuno di essi, sino ad un massimo di 200 ore per ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere di bando, nei limiti dei fondi disponibili, stabilendo i criteri che presiedono alla valutazione comparativa dei candidati.

Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive.

1. Possono partecipare alla procedura selettiva gli studenti dei corsi di laurea magistrale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Non sarà presa in considerazione la posizione degli studenti che non siano regolarmente iscritti ai corsi suddetti. I tutor, dipendenti da altre Amministrazioni, sono tenuti a presentare il relativo *nulla-osta* per la stipula del contratto.

2. I contratti con gli studenti di cui al comma precedente sono stipulati, previa delibera motivata del Consiglio Accademico, e, dopo la stipula, ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In relazione alle figure di cui al comma 1 dell’art. 20, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) TUTOR DISCIPLINARI: Dottorato di ricerca o titolo equipollente (anche estero) in SSD coerenti con le attività formative di base o caratterizzanti del Corso di Laurea o Laurea magistrale.

b) TUTOR DI CORSO DI STUDIO: Laurea magistrale coerente con le attività formative di base o caratterizzanti del Corso di Laurea o Laurea magistrale.

c) TUTOR TECNOLOGICI: Laurea magistrale e possesso di competenze informatiche specifiche debitamente documentate.

Art. 23 – Compenso.

1. L’attività è soggetta a verifica da parte del Direttore di Dipartimento, o suo delegato. La verifica è attestata da apposito verbale. La retribuzione per le attività svolte dai tutor di cui al comma 1 dell’art. 22 del presente Regolamento è pari ad Euro 7,50 (al netto) per ciascuna ora di attività ed è corrisposta dall’amministrazione dietro dettagliata relazione redatta dal tutor, controfirmata dal Direttore di Dipartimento, o suo delegato, ed allegata al registro delle attività svolte, che è consegnato all’ufficio competente.

2. Il compenso per le attività svolte dai tutor di cui al comma 1 dell’art. 20 e al comma 3 dell’art. 22 è calcolato in termini forfettari per un importo lordo pari a € 10.000

annui ed è liquidato una volta esibita una dettagliata relazione redatta dal tutor medesimo, controfirmata dal Coordinatore del Corso erogato in via telematica.

3. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo l'esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile dei tutor nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

Art. 24 – Risoluzione anticipata, rinuncia.

1. In relazione a dette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà notizia all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. L'attività dei tutor cessa in caso di:

a) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Consiglio Accademico, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche.

Il Direttore di Dipartimento, o suo delegato, è tenuto a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione didattica da parte del tutor;

b) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;

c) rinuncia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al collaboratore compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme sopra indicate.

Art. 25 – Trattamento previdenziale e assicurativo. Durata contrattuale.

1. Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 12.

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, a titolo gratuito o oneroso, hanno la durata di un anno accademico.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con riferimento alle procedure riguardanti l'attività didattica a partire dall'anno accademico 2019/2020.